

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Francesco SETTINO, e della società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO SETTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 21.1.2023, al termine della gara *U.S. Oratori Alzanese A.S.D. - S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r.l.* valevole per il Trofeo Cassera, colpito con due pugni alla nuca il calciatore avversario sig. Luca Agostinis, facendolo cadere al suolo, per poi proseguire nella propria condotta violenta continuando a colpire il medesimo avversario con altri quattro colpi tra la testa e la schiena;

SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Francesco Settino all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SETTINO e dal Sig. Alessandro Enrico Ortelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Francesco SETTINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD TRITIUM CALCIO 1908 A RL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina